



REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "PARTENIO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 780, del 6 novembre 2002

TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell'Ente Parco Regionale del Partenio.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche concernente norme quadro in materia di aree protette;

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33 e successive modifiche;

VISTO altresì l'art. 7 della citata Legge Regionale 33/93;

VISTO l'art. 34 della Legge Regionale n. 18/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1405 del 12 aprile 2002 – L.R. 1° settembre 1993 e successive modifiche – Istituzione del Parco Regionale del Partenio;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Tutela dell'Ambiente

DECRETA

Art. 1

1. E' istituito l'Ente Parco Regionale del PARTENIO.

2. l'Ente Parco Regionale del Partenio ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio del Parco Regionale del Partenio è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1405 del 12 aprile 2002 e riportata nella cartografia ufficiale depositata presso il Settore Politica del Territorio Servizio Parchi della Regione Campania.

Art. 2

1. Sono organi dell'Ente Parco Regionale del Partenio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale 33/93 e successive modifiche,

3. L'Ente Parco si avvale di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messe a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9 comma 3/d della Legge Regionale 33/93 e successive modifiche.

Art. 3

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;
- c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i diritti e i canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;
- e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- g) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

Art. 4

1. Per quanto non specificato nel presente decreto, valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33 e successive modifiche.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6 novembre 2002

Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 12 aprile 2002 - Deliberazione N. 1405 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia Tutela dell'ambiente - Disinquinamento Protezione Civile - **L.R. 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco Regionale Partenio (con allegati).**

omissis

PREMESSO che con l'art.83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

CHE la legge 6 dicembre 1991, n°394 – legge quadro sulle aree naturali protette ed in particolare l'art.22 stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

CHE la L.R.1 settembre 1993, n°33 avente ad oggetto "L'istituzione dei parchi e le riserve naturali in Campania" all'art.1 definisce le finalità e l'ambito d'applicazione della legge medesima;

CHE la Corte Costituzionale, con sentenza n 282 del 14.7.2000, dichiarò la incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1 Settembre 1993, n°33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle aree naturali protette regionali dei singoli Enti locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso conferenze apposite;

CONSIDERATO che l'art.34 della L.R. 18/2000 sostituisce l'art.6 della citata L.R. n°33/93 nel modo seguente:

1) La Giunta Regionale, sentita la III e IV Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

2) Il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane e i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta;

CHE in conformità da quanto disposta dal predetto comma 2 dell'art.34 della L.R. 18/2000, sono state indette apposite Conferenze, presiedute dall'Assessore all'Ambiente, cui hanno preso parte le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati, come individuati con delibera di Giunta Regionale n° 59 del 12 febbraio 1999;

CHE in data 2 ottobre 2001 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli Enti interessati all'istituzione del Parco Regionale del Partenio per la definizione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, della perimetrazione provvisoria e delle relative norme di salvaguardia come previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 18/2000;

CHE l'Assessore all'Ambiente con lettera n°2264 del 7/12/01, in conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta relativa alla istituzione di quattro Parchi Regionali (Matese, Partenio, Taburno-Camposauro e Roccamonfina-Foce Garigliano) per l'acquisizione del sentito della III e IV Commissione Consiliare Permanente;

CHE unitamente alla predetta nota l'Assessore all'Ambiente ha trasmesso la seguente documentazione:

1) Cartografia della nuova perimetrazione dei Parchi con la zo-

nizzazione interna;

2) Norme di salvaguardia

3) Documentazione sulle modifiche tecniche scaturite dalle deliberazioni dei Comuni;

4) Documento di indirizzo

5) Verbale delle conferenze degli Enti e la copia delle deliberazioni degli Enti Locali.

CHE la III e IV Commissione Consiliare, nella seduta congiunta del 5 marzo 2002, hanno licenziato detta proposta, che si allega, esprimendo parere favorevole;

RITENUTO concluso l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del Parco regionale del Partenio ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificato dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RITENUTO per quanto sopra, dover istituire il Parco Regionale del Partenio ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art.34 della L.R. 18/2000;

VISTO

-il D.P.R. 24 Luglio 1977 n°616;

-la L. 6 Dicembre 1991 n°394;

-la L.R. 1 Settembre 1993 n°33;

-la sentenza della Corte Costituzionale n°282 del 14 luglio 2000;

-la L.R. 18/2000;

PROPONE e la Giunta, in conformità A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui s'intende trascritta e confermata:

1. Istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art.34 della L.R. 18/2000, il Parco Regionale del Partenio;

2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000, (allegato "A"), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco Regionale del Partenio;

3. Approvare le norme di salvaguardia, riportate nell'allegato "B" della presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;

4. Precisare che il Parco Regionale del Partenio ha le finalità di cui alla L.R. 33/93 nonché del documento di indirizzo (Allegato "C"), che forma parte integrante del presente atto;

5. Depositare la relativa cartografia presso il Settore Politica del Territorio – Servizio Parchi della Regione Campania-;

6. Inviare la presente deliberazione alle Aree Generali di Coordinamento Gestione del Territorio, Ecologia –Tutela dell'Ambiente e C.I.A., Sviluppo Attività Settore Primario ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nella sua interezza sul B.U.R.C.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Valiante



Allegato "A"

REGIONE CAMPANIA

PARCO REGIONALE "PARTENIO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)

NUOVA PERIMETRAZIONE

(Art. 34 L.R. n° 18/2000)

	confini del Parco
	zona A - Area di Riserva Integrale
	zona B - Area di Riserva Generale
	zona C - Area di Riserva Controllata




Cartografia alla scala 1:25.000

SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

PARCO REGIONALE "PARTENIO" QUADRO D'UNIONE DEI FOGLI


Cartografia alla scala 1:25.000



























REGIONE CAMPANIA
A. G. C. "GESTIONE DEL TERRITORIO"
SETTORE "POLITICA DEL TERRITORIO"
SERVIZIO "PIANIFICAZIONE E TUTELA AREE NATURALI PROTETTE"
"NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA"

1. PREMESSA

L'area del Parco Regionale del "PARTENIO", così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000 allegata, è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone:

- zona "A" – Area di riserva integrale;
- zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;
- zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.

Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti.

2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7, 15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l'art. 39 della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con le finalità del Parco e con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull'intero territorio del Parco, si applicano le seguenti disposizioni.

2.0.1 Tutela dell'ambiente: Cave e discariche.

E' vietato aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi.

La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Nelle zone "A" e "B" le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'atto istitutivo del Parco.

Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste.

Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

2.0.2 Protezione della fauna.

E' vietato:

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

Al di fuori dell'area di riserva integrale (zona A), ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico, si possono prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi che, fino all'approvazione del Piano del Parco, sono autorizzati dall'Ente Parco e sono affidati alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio e sono, altresì, consentite le attività di cui all'art. 10, lettere c) e d) della legge 157/92.

Al di fuori della zona "A" sono consentite, previe intese con gli Enti gestori, gare cinofile, fermo restante il divieto di sparo. E' vietata, altresì, la contemporaneità di più attività cinofile all'interno del territorio del Parco.

2.0.3 Raccolta di singolarità.

E' vietato effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici.

La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Parco esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

E' vietato introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

E' vietato raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Parco; sono comunque consentiti il pascolo e, al di fuori della Zona "A", lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

E' vietato accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocciolati, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Salvo che in zona "A" le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Parco, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

2.0.5 Tutela delle zone boschive.

Per i **tagli dei boschi** nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Nei territori compresi nell'area Parco i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/99.

2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.

E' vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Parco, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque con le procedure di cui alle norme relative alla "Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia" di seguito indicate.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

Nelle citate zone "A" e "B" è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica e nel rispetto del D. L.vo 490/99, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario il parere dell'Autorità di Bacino competente.

2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.

E' vietato, ad eccezione delle zone "C", aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricolo-forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

E' consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.

E' inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade e sentieri esistenti.

E' vietato apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani. La suddetta cartellonistica deve essere preventivamente disciplinata da apposito piano redatto ed approvato dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

2.0.8 Infrastrutture Impiantistiche.

Non è consentito **installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrici superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari, in zona "C", alla copertura di servizi per le comunità locali, per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per l'attività di soccorso e di vigilanza, salvo autorizzazione dell'Ente Parco e, per gli interventi di rilevante entità, previo parere della Regione Campania.**

E' vietato realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Parco e/o connesse all'antincendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

E' consentita **in tutte le zone la realizzazione (tranne che in zona "A", l'adeguamento è sempre consentito) degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n.3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D. L.vo 490/99.**

2.0.9 Circolazione.

E' vietato circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto di prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente **sono consentiti:**

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia; l'intervento di ristrutturazione edilizia, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per fini agrituristici;

- interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;

- l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno.

I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2.1.0 Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale, anche in zona "C", per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

2.1.1 tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltati nonché le persiane avvolgibili;

2.1.2 i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

2.1.3 le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;

2.1.4 le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato.

2.1.5 i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

2.1.6 le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

2.1.7 gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

E' vietato l'uso di alluminio anodizzato;

2.2.0 Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- al di fuori della zona "A" (ove sono vietate), per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone delle presenti Norme, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, fatto salvo quanto previsto al punto <<3.2.7>>.

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.

2.2.1 Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

2.2.2 I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

2.2.3 Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

2.2.4 Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

Nelle zone "B" e "C" la conformità alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi eseguibili previo rilascio di concessione o di autorizzazione è verificata dal Sindaco all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, dandosene immediata comunicazione da parte del Sindaco alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/93, che può annullare, motivatamente, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, fatte salve le concessioni in sanatoria che sono consentite soltanto nelle zone "C" e nelle zone "B" e possono essere rilasciate solo per gli interventi previsti dalla normativa urbanistica degli strumenti urbanistici vigenti ed ammesse dalla normativa delle norme di salvaguardia.

3. ZONIZZAZIONE

3.1.0 - Zona "A" – Area di tutela integrale.

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

Nella zona "A" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2).

E' vietata:

- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;

- la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In tale area sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

E' consentito il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Parco.

3.2.0 - Zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione.

Nella zona "B" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2):

3.2.1 Attività sportive. E' vietato lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;

3.2.2 Protezione della fauna. In tale area è vietata:

- l'introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali.

3.2.3 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

Sono ammesse e regolamentate, secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.

Sono consentiti gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.

Sono consentite le attività agricole con impianti arboree e frutticoli esistenti nelle zone vincolate, consentendone l'ampliamento compatibilmente con la tutela del paesaggio.

In tale area **sono consentite e vengono favorite**:

- rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco, lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua; sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali;
- trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e l'impianto ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio.

Fermo restando le prescrizioni di cui alle norme generali nella zona è consentito il taglio culturale e produttivo.

3.2.4 Circolazione. E' consentita la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture archeologiche e per i mezzi necessari alle normali attività di sorveglianza e soccorso.

3.2.5 Infrastrutture impiantistiche. E' consentita la posa di cavi e tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che comunque non interessano l'aspetto esterno dell'edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

3.2.6 Uso del suolo. Sono consentiti:

- interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici;
- interventi di prevenzione dagli incendi;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile;
- realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

3.2.7 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. E' consentito l'adeguamento igienico funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti al punto 1.8 del Titolo II (Direttive e parametri di pianificazione) dell'allegato alla L.R. 14/82 e precisamente:

- aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq;
- aree seminative ed a frutteto: 0,03 mc/mq;
- aree ad uso produttivo per l'esclusiva attività zootecnica: 0,05 mc/mq;
- aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva: 0,05 mc/mq.

Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 20% dei volumi esistenti a ciò destinati.

In tale area **sono consentite** e vengono favorite, secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, ivi compresa la realizzazione di piccole strutture strettamente connesse alle attività agricole ed alla commercializzazione di prodotti tipici locali. Le strutture da realizzare non possono superare le dimensioni di mt. 5x6 per essiccatoi e mt. 4x4 per altri usi e non possono essere contigue; comunque in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Sono inoltre consentite, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente, nuove attività artigianali, nonché agrituristiche ricettive, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali.

In ogni caso occorre preventiva autorizzazione della Giunta Regionale che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.

In tali aree **sono consentite** e vengono favorite e sviluppate le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni generali.

E' ammesso l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 10% per l'adeguamento igienico, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

E' consentita la recinzione della proprietà private salvaguardando il passaggio della fauna minore; è consentita la continuazione di esercizio dei campeggi organizzati già esistenti nelle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate.

3.3.0 - Zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati di promozione e sviluppo economico e sociale.

L'area comprende gli insediamenti antichi, isolati e/o accentrati, di interesse storico ed ambientale integrati o non con gli insediamenti di recente realizzazione.

Nella zona "C" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2) e quelle di cui ai punti <<3.2.1>>, <<3.2.2>>, <<3.2.3>>, <<3.2.4>> e <<3.2.5>> della zona "B".

3.3.1 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. Su tutto il territorio del Parco ricadente in zona "C" sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate (ex legge 1431/62, 219/81, 363/84 e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in conformità al disposto della Legge Regionale di attuazione della Legge 179/92.

4. NORME GENERALI E TRANSITORIE

4.1.0 Norme transitorie. Nelle more dell'istituzione dell'Ente Parco la Regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.

4.2.0 Vigilanza. La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

5. CARTOGRAFIA

La cartografia del Parco in scala 1:25.000 è depositata presso il Settore Politica del Territorio (Servizio Parchi) della Regione Campania.

Allegato C

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio 22/01/01

PROVINCIA DI AVELLINO
Assessorato alla POLITICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Settore POLITICA DEL TERRITORIO
Servizio Pianificazione Territoriale

REGIA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEGATO ALLA DELIBERA
12.04.02 - 1405 -
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE NUNZIO DI GIACOMO

PROPOSTA DI DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER IL PARCO REGIONALE DEL PARTENIO (art. 6 L.R. 35/1993)

INDICE

PREMESSA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	2
ANALISI TERRITORIALE A SUPPORTO DELLA PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE.....	5
Premessa.....	5
Caratteristiche geomorfologiche.....	5
Caratteristiche idrografiche.....	7
Caratteristiche floro-faunistiche, naturalistiche e ambientali.....	7
Caratteristiche socio-economiche e insediative e culturali.....	8
Infrastrutture e accessibilità'.....	9
Uso del Suolo e Vincoli.....	9
Caratteristiche dimensionali e articolazione amministrativa.....	9
Caratteri percettivi.....	10
PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE, ZONIZZAZIONE E NORMATIVA DI SALVAGUARDIA PROVVISORIA.....	10
Perimetrazione.....	10
Zonizzazione.....	11
Normativa.....	11
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PARCO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI.....	12
ALL. B NORME DI SALVAGUARDIA PROVVISORIE.....	14
ALL. C CONFERENZE E CONTRIBUTI PERVENUTI.....	14

*Premessa ed inquadramento normativo Ass. Avv. Stefano Sorvino
Relazione Arch. Ezio Del Guercio responsabile Servizio Pianificazione Territoriale*

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio

PREMESSA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEGATO ALLA DELIBERA	
12.04.02	22/01/01 1405
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE GIACOMO	

L'istituto giuridico del Parco Regionale, finalizzato all'obiettivo ecologico, è il frutto di una lunga e complessa evoluzione legislativa, che parte dalla originaria legislazione speciale sui parchi nazionali fino alla completa articolazione delle competenze in materia ambientale tra lo Stato e Regioni ed ai più recenti sviluppi della legge quadro 394/91 e della legge regionale attuativa della Campania 33/1993, con conseguente attuazione. In ogni caso la istituzione del Parco del Partenio si iscrive nell'ambito della politica nazionale e regionale, finalizzata alla progressiva estensione della superficie di territorio sottoposta allo speciale regime delle aree naturali protette, fino a conseguire la "soglia - obiettivo" del 10%.

La partecipazione alla ricostituzione dei Parchi Regionali

Il presente documento di indirizzo, redatto dalla Conferenza degli Enti Locali (Province, Comunità Montane e Comuni) interessati alla istituzione del Parco del Partenio, si pone alla base del procedimento di istituzione dell'Area Naturale Protetta- Parco Regionale da attivare ai sensi del nuovo art. 6 della L.R. 33/93. Esso, come è noto, è stato recentemente rinnovellato dal legislatore regionale, che ha colmato il vuoto normativo determinato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Consulta - per violazione dell'art. 117 Cost. - del precedente articolo 6 della stessa legge regionale, ritenuto non conforme ai principi contenuti nella legge quadro n. 394/1991 sulle aree protette. L'art. 22 della Legge Quadro stabilisce alcuni principi fondamentali per i Parchi Regionali, tra cui la partecipazione degli Enti Locali sia al procedimento di istituzione che alla gestione dell'area protetta ed anche il principio di pubblicità degli atti principali.

Fin dalla notizia della sentenza della Corte Costituzionale n. 282/2000 dello scorso luglio, che ha determinato (nella prima fase transitoria) una incertezza interpretativa circa la operatività delle misure di salvaguardia relative ai Parchi, è maturata la volontà politica diffusa di ricostituire - nel più breve tempo possibile - il Parco Regionale attraverso conferenze di Enti Locali, che garantiscano la partecipazione piena (e non più limitata) degli stessi al procedimento istitutivo, fin dalla sua prima fase, partecipazione espressa innanzitutto attraverso la redazione di un comune documento di indirizzo, a cui la Regione deve conformarsi nella istituzione del Parco.

Alla formazione del presente documento concorrono paritariamente, secondo i rispettivi ruoli istituzionali, i Comuni, le Comunità Montane e le Amministrazioni Provinciali e ad esso deve conformarsi la Giunta Regionale nel provvedimento di istituzione del Parco, secondo una logica di concertazione.

Un ruolo di particolare responsabilità è attribuito alla Provincia, ai sensi degli artt. 19 e 20 del T.U. 267/00, in quanto ad essa spettano "le funzioni amministrative di interesse provinciale che, riguardanti vaste zone intercomunali...", anche nel settore (sub e) della "protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali". Inoltre nel contenuto del Piano Territoriale di Coordinamento, che la Provincia predispone ed adotta, vi è anche la indicazione (art. 20.2, sub d) delle "aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali".

Natura del documento

Il documento di indirizzo deve contenere la individuazione e l'analisi territoriale, con la descrizione del territorio da destinare a protezione, la proposta di perimetrazione provvisoria (con la connessa normativa di salvaguardia) e, soprattutto, la selezione degli obiettivi da perseguire con la valutazione degli effetti.


La ridefinizione della normativa regionale di cui all'art. 6, con l'apertura del nuovo procedimento, può offrire una utile occasione per una rapida ma efficace rivisitazione della problematica, in chiave costruttiva, anche valutando la opportunità di una razionalizzazione e di uno snellimento della normativa di salvaguardia da applicare alle aree comprese nella perimetrazione del Parco.

Una problematica irrisolta: la legge regionale 33/93

Ulteriori valutazioni sulla attuale congruità ed adeguatezza della legge regionale, non unanimemente condivisa dagli amministratori locali, risultano estranee all'oggetto della presente conferenza e del conseguente documento di indirizzo. Eventuali proposte di modifica ed integrazioni alla legge possono essere legittimamente formulate, ma attraverso atti ed iniziative diversi dal presente documento (ad es., con la previsione di organismi di gestione del Parco meno pleurici e con la partecipazione protagonista degli Enti Locali).

La normativa regionale, che per molti profili ricalca disposizioni della legge quadro statale, presenta varie perplessità (avvertite dai Sindaci) con il pericolo - tra l'altro - di ingenerare confusioni di ruoli e di competenze derivanti dalla sovrapposizione disorganica di Enti, strumenti ed organismi rivolti al perseguimento di finalità analitiche.

Rimane però il dato, indubbiamente positivo, costituito dalla delineazione di un organico sistema di Parchi e riserve regionali: è compito degli amministratori locali che questo sistema non resti un disegno illuministicamente elaborato a tavolino, ma si traduca in una occasione reale per riqualificare naturalisticamente il territorio.



Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio 22/04/01

Fattori di problematicità: perimetrazione e zonizzazione

Possono far parte del presente documento di indirizzo, oltre alla descrizione dei luoghi (analisi territoriale) connessa perimetrazione del territorio, anche la proposta di zonizzazione nelle more della predisposizione del futuro Piano Territoriale del Parco, con le collegate misure temporanee di salvaguardia.

Il provvedimento istitutivo del Parco è, infatti, costituito da una planimetria (scala 1:25.000), allegato A, che costituisce la perimetrazione e probabile zonizzazione per la predisposizione del Piano di Territoriale del Parco regionale e dalle misure transitorie di salvaguardia, riportate nell'allegato B, che valgono fino all'approvazione del Piano del Parco.

Entrambi gli allegati A e B (perimetrazione-zonizzazione e normativa) possono essere oggetto di proposte modificative, da parte del presente documento di indirizzo, sempre che le stesse risultino conformi al quadro normativo (statale e regionale) vigente.

L'articolazione zonale (zonizzazione) del Parco è già individuata, in linea di massima, dall'art. 22 L.R. 33/93, che prevede la:

- ZONA A (zona di riserva integrale) in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità;
- ZONA B (zona di riserva generale orientata) in cui ogni attività deve esser rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi;
- ZONA C (zona di riserva controllata e di riqualificazione) in un cui vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine.

Fattori di problematicità: la normativa

Ciascuna zona come individuata viene sottoposta ad un particolare regime di tutela, a parte le generali norme di salvaguardia vavevoli sull'intero territorio del Parco.

Merita particolare attenzione la disciplina della zona C - area di riqualificazione dei centri abitati, di promozione e sviluppo economico-sociale: essa comprende gli insediamenti antichi, isolati e/o accentrati, di interesse storico e ambientali, integrati e non con gli insediamenti di recente realizzazione.

Su tutto il territorio del Parco ricadente in zona C sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate. Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco.

Sono ammesse regolamentate, secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.

Si sottolinea, inoltre, che nelle zone B e C sono consentiti una serie di interventi: rimboschimenti con essenze autoctone, operazione di fronda e potatura necessaria per le attività agricole; opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco..... attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione dello stato dei luoghi.....


La normativa transitoria di salvaguardia, già applicata nella prima esperienza del Parchi Regionali come allegato della perimetrazione e fino all'entrata in vigore del Piano Territoriale del Parco (con la sua definitiva zonizzazione), può essere - in questa sede di documento - oggetto di proposte di modifiche ed integrazioni (in senso ampliativo e/o restrittivo) nell'ambito del presente indirizzo, purchè gli emendamenti proposti non risultino incompatibili o difformi rispetto al quadro normativo vigente (come risultante oggi dalla legge-quadro dello Stato e dalla norma regionale di attuazione).

Gli obiettivi

L'obiettivo "politico" generale è di comporre o, quantomeno, ridurre al minimo la "conflittualità" oggi latente tra le istanze e le esigenze, soprattutto di tipo economico, delle popolazioni e le Autorità Pubbliche, superando e mitigando il carattere meramente "vincolistico" della normativa, con il passaggio da una attività di tutela passiva ad una tutela attiva del territorio del Parco, anche attraverso la incentivazione - oggi, più che mai possibile - di attività ed iniziative di sviluppo socio-economico compatibile.

Attualmente il principale punto di criticità nella istituzione del Parco risulta la percezione dello stesso da parte della popolazione locale, che lo vive come una limitazione allo sviluppo delle attività economiche tradizionali e non come reale occasione di crescita economica. Alla formazione di questo convincimento ha anche contribuito il fatto che, nella prima fase di attuazione della L.R. 33/93 - ovvero della prima perimetrazione pubblicata nel 1995 - nessun beneficio è stato concretamente accordato alle popolazioni interessate, bensì è rimasta operante la sola normativa provvisoria di salvaguardia.

L'obiettivo di superare la impostazione meramente vincolistica risulta oggi assolutamente prioritario. Peraltro una strumentazione solo vincolistica - che poteva giustificarsi solo in assenza di una normativa urbanistica generale - perde oggi di significato, in quanto attraverso i P.R. è possibile imporre vincoli di tutela per nulla differenti da quelli applicabili per il Parco.



Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio, 22/01/01

Bisogna puntare, al contrario, sull'obiettivo della valorizzazione delle aree - Parco che è un contenzioso tra finalità della legge (art. 1 legge quadro 394/91 e L.R. 33/93), accanto e contestualmente alla finalità tradizionale di conservazione salvaguardia e tutela.

L'obiettivo dell'Istituto dei Parchi è, innanzitutto, quello della conservazione del patrimonio naturale, ma accanto alle finalità di conservazione, vi è una finalità di sviluppo e valorizzazione, oltreché di fruizione generale per il tempo libero e di crescita delle attività produttive compatibili.

Ora, nell'ambito dell'insieme delle finalità generali, previste della legge, bisogna puntare essenzialmente sugli obiettivi di valorizzazione, con particolare riferimento alla:

- rivitalizzazione delle attività agricole e zootecniche tradizionali;
- sviluppo dell'agriturismo;
- rilancio delle attività agro-silvo- pastorali, artigianali tradizionali e produttive compatibili;
- incentivazione della fruizione turistica ed avvio di un turismo qualificato con le iniziative ricreative compatibili e con vantaggi dei territori interessati.

L'esperienza dei Parchi Nazionali della Campania (Vesuvio e Cilento-Vallo di Diano), pur con tutte le sue difficoltà, ha dimostrato che i vincoli di Parco possono essere largamente bilanciati e compensati dallo sviluppo di determinate attività economiche, anche con consistenti ricadute occupazionali per le attività collegate alla salvaguardia ambientale ed allo sviluppo della fruizione turistica del bene naturale.

Già nella normativa statale (art. 7 L. 394/91) sono previste - in via ordinaria e permanente - misure di incentivazione, con l'attribuzione di una priorità generale nella concessione di finanziamenti statali e regionali per i Comuni e le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un Parco Nazionale o regionale.


Nello specifico contingente dell'attuale periodo di programmazione 2000-2006, il POR Campania - Programma Operativo Regionale, nell'ambito del sistema degli obiettivi globali individuati dal QCS, ha espressamente legato la utilizzazione dei fondi strutturali delle misure 1.9, 1.10 ed 1.11 (per un importo di circa 1000 miliardi) al recupero, valorizzazione e promozione del sistema regionale delle aree protette, Parchi e riserve. Vi è, pertanto, identità degli obiettivi specifici prioritari della L.R. 33/93 con quelli indicati nelle predette misure del POR Campania e si ipotizza concretamente l'avvio e la formazione - attraverso una conferenza degli enti - di un Programma Integrato per i Parchi regionali.

Gli interventi strutturali per le aree protette, tra l'altro, potranno riguardare:

- protezione e recupero di zone dismesse e/o degradate il cui abbandono costituisce serio pericolo per l'inquinamento ambientale;
- opere di conservazione e restauro dei beni culturali del territorio, con priorità per quelli ricadenti nelle aree di massima tutela;
- infrastruttura e servizi destinati alla fruibilità del Parco, compreso il recupero di nuclei rurali;
- individuazione e sistemazione di sentieri pedonali, anche per persone disabili, ai fini della corretta fruizione del Parco e delle zone di maggiore valenza ambientale;
- recensione delle aree boschive.

La tutela delle acque sotterranee e superficiali rappresenta profilo di essenziale rilievo per la conservazione degli ambienti naturali mediante la protezione integrale delle sorgenti e delle zone di drenaggio naturale.

Al fine di realizzare questi obiettivi gli Enti Locali sono chiamati a concertare la ridefinizione delle perimetrazioni e delle connesse misure di salvaguardia del Parco, nella consapevole volontà di completare il disegno della L.R. 33/93 per lo sviluppo della Rete Ecologica Regionale nel suo complesso di natura, centri storici e territorio rurali.



Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio

ANALISI TERRITORIALE A SUPPORTO DELLA PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE

Premessa:

La metodologia utilizzabile per l'individuazione della perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco, e delle relative norme di salvaguardia, che deve ispirarsi comunque ad criteri di pianificazione oggettivi e condivisibili, può articolarsi nelle seguenti tre fasi: analisi pluritematica, valutazione e sintesi, modalità di tutela e valorizzazione (zonizzazione e normativa);

- *analisi pluritematica*: la prima riguarda l'analisi delle caratteristiche costitutive degli elementi territoriali adottando il metodo della scomposizione per fattori tematici: geomorfologici, idrologici, vegetazionali, faunistici, dell'uso del suolo e dei caratteri percettivi. In particolare l'analisi percettiva costituisce un momento significativo del metodo adottato, consentendo di relazionare il sistema dei beni e di attribuire a ciascuno di essi un ruolo semantico all'interno del territorio. Il metodo, con riferimento ad esperienze recenti della pianificazione paesistica distingue tra segni strutturanti, complementari e di dettaglio che codificati in forma areale, lineare, puntuale, concorrono a definire l'immagine del territorio;
- *valutazione e sintesi*: all'analisi fa seguito una valutazione di tipo sintetico delle qualità del territorio ottenuta dalla sovrapposizione dei valori e dei diversi contributi tematici. La valutazione degli elementi andrebbe effettuata di norma attraverso una carta di sintesi delle qualità, consentendo di assegnare un valore definito agli elementi, sostituita in questa fase da una valutazione per ambiti generali;
- *modalità di tutela e valorizzazione (zonizzazione e normativa)*: sulla base delle due fasi precedenti si può suddividere il territorio in zone differenziate tra loro per caratteristiche costitutive e per qualità e sottoposte a diverso grado di protezione. La zonizzazione consentirà di indirizzare le successive scelte progettuali.

La catena dei Partenio, lunga circa 30 Km., si colloca al centro della Regione, internamente al poligono congiungente i cinque capoluoghi di Provincia della Regione Campania, a nord-ovest di Avellino.

Il complesso montuoso può ritenersi costituito da tre dorsali di diversa lunghezza sviluppatesi in direzione est-ovest. Le cime maggiori sono Montevergine (mt. 1493), Monte Ciesco Alto (mt. 1357) e Monte Avella (mt. 1598).


Caratteristiche geomorfologiche

Per quanto attiene la struttura geomorfologia il Partenio presenta un'ossatura, di natura calcarea molto permeabile. Molte e varie sono le emergenze naturalistiche.

Il massiccio o catena del Partenio è situato quasi al centro della Campania, costituendo un territorio montuoso dalla planimetria vagamente ellittica, che si estende da occidente a oriente, alla confluenza delle quattro provincie di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino. I comuni che lo compongono appartengono appunto a queste provincie, con la prevalenza netta, però, delle componenti avellinese e beneventana. I centri abitati sono dislocati tutti nella fascia pedemontana e le strade che li collegano formano un circuito che circonda l'intero complesso montuoso.

Il Partenio ospita uno dei più antichi e venerati monasteri dell'Italia meridionale: l'abbazia benedettina di Montevergine. Due volte all'anno, in primavera e in autunno, il popolo campano sale sulla montagna in chiassoso pellegrinaggio e la tradizione popolare sembra quasi rievocare antiche usanze dei baccanti o saturnali, nella solitudine montana.

Dalle vette di Montevergine, del Vialtrone, di Toppola Grande e Ciesco Alto si godono splendidi panorami sul Golfo di Napoli, sulla città di Avellino, sulla Pianura Nolana, sul Taburno. Il Partenio è da sempre legato a Napoli: il Vesuvio fronteggia la catena ad occidente e la feconda con le sue ceneri. Lo strato superficiale del terreno del Partenio è, infatti, formato per buona parte da materiali piroclastici, derivati dalle diverse eruzioni del vulcano, che hanno determinato nel corso dei millenni l'instaurarsi di



Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio

uno spesso strato di suolo di elevata fertilità, su cui fiorisce una lussureggiante vegetazione arborea, quale copre persino le creste e le vette più elevate. Ciò che più colpisce il visitatore è il verde continuo dei boschi, su tutti i versanti, su ogni altopiano.

La catena del Partenio è diventata oggi una vera e propria isola biogeografica in quanto l'elevato grado di antropizzazione non soltanto nel Napoletano, ma anche del versante irpino e caudino, hanno circondato questo vasto ambiente naturale montano, chiudendolo in una morsa di case e strade. Quest'area è così diventata un prezioso polmone di verde e di natura, per il benessere e la gioia dei numerosi abitanti di tutta la regione.

Il Partenio è un complesso montuoso calcareo con pendici piuttosto acclivi e pianori carsici d'altura, contornati da cime di varia altezza. Ad occidente si elevano i Monti di Avella che, partendo da M. Acerone (1.598 m), digradano verso ovest con le cime di M. Puntone (1.495 m), M. Ciesco Alto (1.498 m), M. Maio (850 m), M. Fellino (660 m) e M. Sant'Angelo (640 m). Nella parte meridionale vi sono le cime di Toppola Grande (1.390 m), del M. Cucuruzzo (1.109 m) e, in territorio di Baiano, M. Campimma, alto solo 673 metri. In effetti le vette che seguono, in altezza, M. Acerone sono il M. Vallatrone (1.513 m) e Montevergine (1.493 m). I piani carsici del Partenio sono stupende depressioni tettoniche tra i monti, ammantate di verdi pascoli; oltre ai grandi pianori di Campo Maggiore, di Summonte e di Lauro, ce ne sono altri di minore estensione, specialmente verso il Nolano, a quote più basse; i versanti irpini, invece, sono più acclivi e scendono rapidamente alla Valle del Sabato. Tutte le pendici del massiccio sono incise da valloni piuttosto profondi che ne solcano i fianchi portando a valle le acque piovane e delle sorgenti. Queste, nei pianori di quota, hanno favorito nel corso dei millenni la pastorizia.

Geologicamente i Monti del Partenio si possono definire come una lunga monoclinale costituita da rocce calcaree originatesi circa 100 milioni di anni fa (m.a.f.), il cui sollevamento è avvenuto prevalentemente nel corso del Plio-Quaternario, vale a dire circa 3 m.a.f. Tale monoclinale fa parte del settore campano dell'Appennino Meridionale e si estende con una tipica configurazione allungata per oltre 25 chilometri in direzione NO-SE. La particolare forma del massiccio è da collegarsi all'azione di una importante faglia che ha sollevato per più di mille metri le rocce del Partenio rispetto a quelle circostanti; tale dislocazione tettonica è molto ben evidente lungo i versanti che da Cancellò, nel Napoletano, si prolungano sino a Monteforte e a Mercogliano. I calcari di età Giurassica e Cretacica (i tali versanti, infatti, sono sprofondati nella Piana di Nola e nella Conca di Avellino e risultano ricoperti da depositi argillosi miocenici e da terreni vulcanici. Tali importanti faglie, sollevando la catena del Partenio, hanno profondamente fratturato la roccia, tanto che in alcuni settori essa si è trasformata in ghiaia e per questa ragione è facilmente aggredibile dalle acque correnti. In questo modo si sono formate profonde valli, come ad esempio il Vallone Seroncello presso Avella e le gole che incidono il massiccio sul lato di Summonte e Pannarano, la cui erosione è stata favorita anche dalla lenta azione di dissoluzione delle rocce operata dal carsismo.

Durante, le fasi di formazione della catena appenninica grandi blocchi di calcari dei futuri monti del Partenio furono smembrati, scivolando verso settori più depressi e vennero ricoperti da imponenti depositi argillosi. Si formò quindi un importante bacino di sedimentazione, definito dai geologi "Bacino Irpino" su cui sorgono Avellino e numerosi paesi irpini, beneventani e del Casertano. I grandi blocchi calcarei franati in questo bacino vennero di nuovo alla luce ad opera della successiva lenta erosione delle acque correnti e costituiscono oggi, alla base del Partenio, dei torrioni di particolare bellezza sui quali spesso sono stati edificati centri abitati come ad esempio Pietrastomina e Summonte. I tipici pianori carsici di montagna del Partenio, quali Campo Maggiore, Campo di Summonte, Piano del Rapillo, e c., sono morfologicamente piatti e molto fertili perché colmati da pomici, cenere e lapilli provenienti prevalentemente dal Somma-Vesuvio. Il Partenio è caratterizzato dalla presenza di una totale copertura boschiva: un manto ininterrotto, costituito da castagneti e faggeti ricopre tutte le aree montane; raramente le rocce sono evidenti. Al contrario dei Monti Picentini, il profilo vegetazionale e floristico si differenzia, poiché trova contatto con un ambito mediterraneo sul fianco prospiciente Napoli e un ambito montano appenninico sui versanti opposti ed interni sopra Avellino; si distinguono, quindi, nettamente le estese macchie mediterranee del lato sud-occidentale dai boschi dei versanti interni. Si presenta, così, ricco d'ambienti naturali interessanti che, oltretutto, ospitano elementi floristici di notevole valore, sia sotto il profilo della rarità che del significato cronologico.

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio 22/01/01

REGIONE CAMPANIA ALLEG. ALLA DETERMINA	
12.04.02	1405-
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

Caratteristiche idrografiche

All'interno del territorio della Comunità Montana del Partenio, l'acquifero che riveste maggiore importanza strategica è senza dubbio quello carbonato dei M.t. Avella - Vergine. Acquifero che è parte della più ampia idrostruttura definita (Civita et altri, 1970; Celico, 1978) dei M.ti di Avella - Vergine - Pizzo d'Alvano, alle cui propaggini meridionali ed occidentali si individuano le principali scaturigini. All'interno della Comunità Montana non esistono significativi recapiti sorgivi dell'idrostruttura carbonatica, ma solo recapiti di "falde sospese".

L'idrostruttura su citata è delimitata (Celico, 1978), a Nord, dalla discontinuità tettonica Arpaia - Cannello, a Nord-Est, da depositi terrigeni poco permeabili, ad Est, a Sud e ad Ovest dai depositi quaternari delle Piane del Solofrana, del Sardo e Campana, rispettivamente. Lungo il margine orientale l'idrostruttura riceve travasi idrici sotterranei dalla limitrofa struttura dei M.ti di Solofra, nonché dall'acquifero alluvionale-piroclastico della Piana del Solofrana. All'interno dell'idrostruttura in esame si individuano due falde inverse (Celico, 1978) che generano una sorta di alto idrico all'interno della struttura dei M.ti Avella - Vergine, con deflussi orientati, in parte, verso le sorgenti Mofito e Calabritto (portata media annua pari a circa 1,3 m³/s) ed, in parte verso il gruppo sorgivo di Samo (portata media annua pari a circa 9,0 m³/s).

Per quanto concerne le "falde sospese" un accurato censimento (Consorzio idrico Alto calore) delle sorgenti d'alta quota (n. 92, con riferimento all'acquifero carbonatico ed alla sua copertura piroclastica), ha accertato la potenzialità idrica di questi corpi idrici sotterranei (circa 0, 10 m³/s in totale). Le sorgenti di maggiore importanza superano raramente portate medie annue di 5 x 10⁻³ m³/s, ad esclusione di Bocca dell'Acqua, che raggiunge l'ordine di 5 x 10⁻² m³/s.

Si tratta, quindi, di "falde" di entità generalmente modesta, in termini assoluti. Tuttavia, la loro collocazione ad alta quota le rende idonee alla soluzione mirata di alcune problematiche locali.

Sempre in un'ottica locale, indispensabile nel contesto territoriale oggetto di studio, attraverso il censimento delle sorgenti ricadenti negli acquiferi collinari (costituiti dai complessi ghiaioso-sabbioso, piroclastico, sabbioso-arenaceo, argilloso-sabbioso, arenaceo-mamoso-argilloso ed argilloso-mamoso-arenaceo) si è stabilito che queste ultime, infatti, così come quelle d'alta quota, possono essere opportunamente utilizzate per la soluzione di problemi locali. Ne sono state censite n. 166, in totale, per una portata complessiva di circa 0,09 m³/s.

Caratteristiche floro-faunistiche, naturalistiche e ambientali

Alle basse quote è sviluppata la coltivazione del nocciolo dell'ulivo e della vite; mentre sono note specie relitte di diverse valenze biogeografiche rintracciabili specialmente alle alte quote frammiste a boschi di ceduo, di castano e di faggio.

Le fasce vegetazionali s'identificano bene sul Partenio: la fascia Mediterranea arriva fino ai 500-600 m, la fascia Sannitica si estende sino ai 1.000 m, la fascia Atlantica ricopre le alture oltre i 1.000 m. Il professor Vincenzo La Valva dell'Università di Napoli Federico II ed il frate marista Benito Moraldo hanno eseguito nel 1988-89 uno studio di grande rilevanza scientifica sulla vegetazione del Partenio, accertando la presenza sul massiccio di ben 1.162 entità vegetali, delle quali 1.097 mai segnalate prima. fra esse vi sono piante descritte per la prima volta per il territorio campano, quali *Allium saxatile*, presente negli xerogramineti delle basse quote, *Aphanes microcarpa*, *Bromus scoparius*, *B. benekeii*, *Centaurea melitensis*, scoperti nelle radure erbose aride, *Cuscuta campestris*, *Euphorbia seguierana*, il raro pino laricio (*Pinus laricio*) dei Monti di Avella e *tragopon pratensis orientalis*. Grande rilievo riveste, inoltre, la scoperta di due specie avventizie, *Lamochaeta purpurea*, nuova per il territorio non solo campano ma anche nazionale e *Galinsoga ciliata*, mai descritta per l'Italia meridionale.

La fauna del Partenio è stata sottoposta per troppo tempo ad una eccessiva pressione sia antropica che venatoria, con la scomparsa e la rarefazione di alcune specie, tra cui, in primo luogo, il lupo. L'uomo ha favorito il disboscamento e il pascolo eccessivo, arrecando continuo disturbo agli habitat degli animali selvatici. Oggi il Partenio è divenuto un'isola biogeografica a causa dell'antropizzazione circostante; ciononostante è ancora alta la biodiversità faunistica del complesso, considerata nel contesto generale dell'Italia meridionale. Sebbene la scomparsa di grossi mammiferi come il cervo e il capriolo sia avvenuta già da vari secoli, è soltanto nell'ultimo quarantennio che l'area del Partenio ha

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.04.02	1405
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio

visto via via diminuire ed estinguersi specie quali la lontra, la coturnice e la stambrca. Tra gli uccelli meritano menzione il pellegrino, la poiana, lo sparviero, il gheppio e il corvo imperiale, tutti nidificanti nel massiccio. I tipici animali selvatici appenninici del Partenio sono ancora oggi rappresentati da numerose specie di Uccelli, piccoli Mammiferi, Rettili e Anfibi, erroneamente considerati "fauna minore", che testimoniano la ricchezza del complesso. La vicinanza al mare rende il clima particolarmente mite, perciò già alla fine dell'inverno, quando sui Picentini c'è ancora la neve, gli animali del Partenio, in special modo lungo il versante baianese, iniziano a riprodursi, permettendo ai piccoli di affrontare il successivo inverno con una taglia maggiore e quindi con più alta probabilità di sopravvivenza. Le popolazioni sono quindi più abbondanti rispetto agli altri territori irpini: nel corso di decenni di ricerche in loco, infatti, è stata censita una maggiore densità di Rettili, vipera compresa. Nelle cavità naturali come ad esempio la Grotta degli Sportiglioni, trovano rifugio numerose specie di pipistrelli e vivono Artropodi endemici come l'acaro *Rhizoglyphus sportilionensis*, descritto per la prima volta proprio in questo sito e l'Insetto Collembolo *Bathisciola partei*. Il territorio presenta potenzialità di recupero faunistico, specialmente se verrà attuata una saggia gestione ambientale, nell'ottica della realizzazione del Parco regionale.

In applicazione della direttiva habitat ed Uccelli la Regione, attraverso il progetto Bioitaly Natura 2000, ha individuato due SIC (Siti di Importanza Comunitaria) riguardanti l'area del Partenio e per cui sono state individuate numerose specie rare e di interesse comunitario.

Caratteristiche socio-economiche e insediative e culturali

Il comprensorio, nonostante problematiche sociali ancora irrisolte, manifesta una certa crescita demografica ed vivacità economica dovuta ad iniziative produttive (Baianese-Mugnanese, Valle Caudina) turistiche e commerciali (Monteforte I, Mercogliano, Summonte, Ospedaletto) mentre in aree meno sviluppate, anche per le esiguità di risorse del territorio dal punto di vista agronomico, i centri hanno subito storicamente forti emigrazioni ed ancora oggi è presente un generale decremento abitativo. La popolazione occupata ormai in buona parte nel terziario, industria o non occupata, è attualmente dedita solo in parte, a quelle attività agro-silvo-pastorali tipiche dell'area in esame: frutteti a bassa quota, in particolare nocelleti, vigneti e seminativi per lo più alberati, mentre particolarmente rilevante la coltura del castagno in tutta l'area. La zootecnia è basata sull'allevamento degli ovini, caprini e bovini e incide in maniera rilevante sull'equilibrio ambientale di alcuni siti. Il taglio del legname costituisce altro importante fattore di reddito.

Esistono iniziative artigianali e commerciali legate alle attività agricole (castanicoltura), non adeguatamente sviluppate, mentre le attività industriali di un certo livello sono ubicate ai margini delle aree di interesse, industrie alimentari (salumifici) a Mugnano del Cardinale, nucleo industriale ex art 32 legge 219/81, a Cervinara.

La presenza stessa degli elementi montuosi particolarmente acclivi, caratterizzanti il territorio, non hanno consentito, nella zona interna del Partenio, il sorgere di centri abitati. Questi infatti, sono distribuiti ai margini del massiccio, mentre mancano del tutto centri situati all'interno. In altre parole il tipo di insediamento prevalente è quello periferico; cioè sorto sulle pendici del massiccio.

Gli insediamenti alcuni già di origine pre-romana o romana ma caratterizzati quasi tutti attualmente da un impianto di origine medioevale, sono riconducibili a due tipologie d'insediamento: centri compatti e centri a nuclei sparsi. Il primo tipo di insediamento prevale nella zona, ad est, della Conca di Avellino, da Monteforte a Pannarano, il secondo, prevale nella fascia, da nord, ovest e sud, da San Martino V.C. a Mugnano del Cardinale.

Nel territorio interessato dal parco si invengono numerose emergenze culturali: archeologiche, architettoniche (castelli, palazzi), ecclesiastiche (santuari, chiese) individuabili soprattutto nei piccoli centri storici che sorgono nell'area sub-montana.


in Provincia di Avellino: Mercogliano (santuario, abbazia, castello, borgo), Summonte (torre, borgo), S. Angelo a Scala (palazzi gentilizi), Pietrastornina (chiese, centro storico), San Martino V.C. (castello, palazzi, centro storico), Cervinara (castello, palazzi, chiese, borgo), Rotondi (palazzi),
in Provincia di Benevento: Arpaia (centro storico), Forchia (centro storico), Pannarano (castello, centro storico)

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio

in Provincia di Caserta : Arienzo (centro storico, castello)

Siti archeologici : Arpaia (area archeologica) , Forchia (area archeologica)



Infrastrutture e accessibilità'

All'interno del territorio dei Partenio si segnala innanzitutto il rinomato Santuario di Montevergine, servito da una comoda e panoramica strada statale ma anche da una suggestiva funicolare che lo collega a Mercogliano che, dotato di attrezzature residenziali ed alberghiere, costituisce un centro turistico estivo abbastanza consolidato.

Il comprensorio si presenta in condizioni di accessibilità particolarmente favorevoli, nell'ambito della grande viabilità nazionale ed interregionale. I tracciati autostradali lambiscono il territorio ad ovest (Caserta- Salerno) ed a sud (Napoli-Bari), a nord vi è la statale da Napoli a Benevento mentre ad ovest la statale pedemontana, non particolarmente agevole, costituisce un percorso turistico di certo interesse. Sono inoltre presenti strade di penetrazione adeguate, nonché carrarecce, mulattiere e sentieri che consentono una più facile accessibilità alle aree di particolare interesse naturalistico.

Uso del Suolo e Vincoli

Il suolo è coperto in massima parte da boschi (il cui indice mai inferiore al 50% raggiunge valori anche superiori al 70%), da coltivazioni arboree ed erbacee, pascoli e incolti.

Il territorio è sottoposto quasi integralmente a vincolo idrogeologico previsto dalla legge 3267/1927 in materia di forestazione. Sono presenti vincoli ai sensi dell'ex legge 1497/39 nonché vaste aree sottoposte al vincolo paesistico generico ai sensi della legge 431/85, comprendono fra l'altro : i territori contermini da fiumi torrenti e corsi d'acqua per una fascia di 150 metri, i terreni montani per la parte eccedente i 1200 metri, i boschi e le foreste.

Con D.M. 03.04.2000, approvante l'elenco dei siti d'importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409CEE , si sono individuati:

- per la provincia di Avellino 20 SIC di cui 2, ricadenti nel territorio del Partenio: Dorsale Monti del Partenio; Altopiani di Campomaggiore e Summonte.

- per le altre province non vi sono SIC individuati nel comprensorio del Partenio.

Tali zone sono sottoposte alle norme di tutela del D.P.R. 357/97.

Nel territorio del Parco ricadono due zone di ripopolamento e cattura (ZRC), interessanti i territori di Mercogliano, Monteforte Irpino e Mugnano del Cardinale, oltre alla foresta demaniale Veccio Costagrande mentre la Provincia di Avellino ha istituito 1 oasi di protezione della fauna: Oasi del Partenio (1000 Ha).

Caratteristiche dimensionali e articolazione amministrativa

Il Parco del Partenio è individuato dall'art. 5 della L.R. 33/93, come una delle 11 aree naturali protette che costituiscono il sistema dei parchi e delle riserve naturali regionali.

La perimetrazione già definitiva del Parco Regionale del Partenio comprendeva una superficie di circa 16.650 Ha.

I comuni interessati dal Parco sono 22.


L'area del Parco si estende per una superficie di circa 15.650 Ha, pari al circa il 50% della superficie territoriale dei Comuni interessati alla perimetrazione con una popolazione residente di circa 30.000 abitanti. Il comprensorio del Parco interessa i territori di Comuni distribuiti nelle province di Avellino (15 Comuni), Benevento (4 Comuni), Caserta (2 Comuni) e Napoli (1 Comune) e ricadenti nell'ambito delle seguenti Comunità Montane:

Provincia di AVELLINO

a) Comunità Montana zona dei Partenio;

Provincia di Avellino*Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio 22/01/01*

- Cervinara, Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'angelo a Scala, Summonte.
 b) Comunità Montana zona Serinese-Solofrana: Monteforte Irpino
 c) Comunità Montana zona di Vallo di Lauro e Baianese: Avella, Baiano, Mugnano Del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone.

**Provincia di BENEVENTO**

- d) Comunità Montana zona del Tabumo: Arpaia, Forcira, Pannarano, Paolisi.

Provincia di NAPOLI

- a) Comunità Montana zona di Montedonico-Tribucco: Roccarainola.

Provincia di CASERTA:

- a) non compresi in Comunità Montane: Arienzo, San Felice A Canello.

Caratteri percettivi

Sono costituiti dagli elementi naturali e antropici paesisticamente rilevanti, rapportati al loro ruolo semantico nel territorio, segni strutturanti, complementari e di dettaglio, codificati in forma areale, lineare e puntuale. Le relazioni tra questi elementi sono individuate attraverso categorie astratte appartenenti alla lettura percettiva del paesaggio (dominanti, margini, quinte, ecc.).

Nell'area sono presenti

- come elementi strutturanti: le aree di piana, di valle, dominanti morfologiche, fiumi, crinali e cime principali;
- come elementi complementari: manto arboreo, area del castagno, cime secondarie, viabilità principali, insediamenti accentrati o sparsi.

Tra gli elementi di dettaglio distinguiamo: viabilità secondarie, tratti panoramici, punti panoramici, piste di sci, castelli, grotte, sorgenti, ecc..

PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE, ZONIZZAZIONE E NORMATIVA DI SALVAGUARDIA PROVVISORIA

Perimetrazione

La perimetrazione provvisoria e relativa zonizzazione del Parco scaturirà dalla sovrapposizione di tutte le emergenze di carattere naturalistico e tecnico-scientifico, quali le caratteristiche florofaunistiche, geomorfologiche, storico-archeologiche, orografiche, idrografiche, geologiche, e socioeconomiche.

Gli elementi di base per la perimetrazione del territorio del Parco possono così riassumersi:

- limite geologico e morfologico della struttura dei massicci montuosi carbonatici nella linea di contatto con le formazioni flyscoidi: ovvero il perimetro del movimento tettonico delle strutture costituenti un "horst" (elevato) rispetto al "graben" (depressione) delle formazioni terrigene affioranti del "flysch" (di morfologia nettamente differenziata rispetto ai massicci calcarei dominata da rilievi collinari e valli molto dolci).
- curve altimetriche definite dalla brusca variazione clinometrica dei pendii collinari rispetto ai rilievi montuosi dei complessi rocciosi;
- habitat con omogeneità floro-faunistica;
- zone con omogeneità culturale, paesistica ed ambientale;
- aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.
- nuclei urbani significativi ed abitati rurali ;

Provincia di Avellino

Proposta di documento di inasprimento del Parco del Partenio 22/01/01

Zonizzazione


La proposta di perimetrazione e zonizzazione provvisoria, ha il compito di delimitare attraverso la zonizzazione l'assetto del territorio articolandolo in aree caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela. In particolare si è suddiviso il territorio nelle zone già indicate dalla L.R.33/93:

- zona A, area di riserva integrale;
- zona B, area di riserva generale orientata e di protezione;
- zona C, area di riqualificazione dei centri abitati, di promozione sviluppo economico e sociale.

Queste zone potranno successivamente (attraverso lo strumento del Piano del Parco) essere modificate in ragione di più approfondite analisi¹ ed al loro interno potranno altresì essere previste delle sottozone, che andranno ad individuare specificamente le aree oggetto di tutela e di intervento in ragioni dei tematismi riscontrati.

Gli elementi di base per la individuazione delle zone possono così riassumersi:

- aree al di sopra dei 1200 mt. s.l.m.;
- pendenze superiori al 50%;
- modellamenti carsici (grotte, inghiottitoi)
- laghi naturati o simili;
- aree con formazioni geologiche e specie vegetali faunistiche rare e/o protette;
- cascate;
- riserve naturali;
- aree a vincolo archeologico (L. 1089/39, ambientale e paesistico (L. 1497/39 e L. 431/85), forestale, idrogeologico;
- nuclei urbani significativi ed abitati rurali;
- monumenti di interesse storico architettonici isolati;
- luoghi e percorsi di pellegrinaggio e santuari montani.



Normativa

Ciascuna zona, è sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti.

Si è ritenuto opportuno integrare e coordinare la normativa di salvaguardia del P.R. di cui alla deliberazione G.R. n. 59 del 12/02/99, dettata ai sensi dell'art. 6 L.R. 33/93, tenuto conto:

- delle proposte di modifica avanzate dagli Enti Locali in sede di conferenza o comunque fatte pervenire tentando una integrazione organica con le norme vigenti nazionali e regionali;
- di opportunità di prevedere un più chiaro richiamo alle procedure dettate dalle leggi vigenti nelle specifiche materie onde evitare contrasti o dubbi interpretativi e quindi semplificarne l'applicazione

².

¹ Le analisi potranno consistere nelle seguenti elaborazioni.

Sintesi delle qualità. Le analisi tematiche ed interpretative, riferite ad elementi di interesse naturalistico fisico biologico, archeologico, storico urbanistico architettonico, percettivo, agricolo e dei caratteri naturali, sovrapposte e incrociate tra loro, forniscono una lettura di sintesi delle qualità del territorio. Successivamente, con riferimento ai suddetti tematismi, si procede ad una valutazione dei beni censiti, rapportandoli ad una scala di valori suddivisa in: *eccezionale, elevato, medio, basso.*

Questo sistema di valori verrà riportato in una tavola di sintesi delle qualità, nella quale le aree ove si sono riscontrati maggiori valori dal punto di vista di ciascun tematismo sono indicate con una maggiore intensità del segno.

Si attribuirà:

valore eccezionale alle cose immobili che presentano caratteri di rarità in rapporto alla regione e più in particolare al territorio in esame;

valore elevato a tutti gli elementi che caratterizzano in maniera determinante il territorio;

valore medio a tutti gli elementi che non costituiscono rarità e che comunque contribuiscono ad evidenziare la tipologia dell'elemento cui appartengono;

valore basso a tutti gli elementi che presentano situazioni di interesse in riferimento alle ubicazioni e alla frequenza dei riscontri.


Componenti Ambientati. Si individuano le unità del paesaggio, associando ad esse delle zone di attuazione prescrivendo indirizzi progettuali esecutivi e di gestione. L'immagine consolidata si basa sulla tipologia del paesaggio riferibile a tale sequenza:

aree di vetta, pendici boscate, pendici aperte, coltivi di pianura, ripe di fiumi, aree urbanizzate e contermini.

Per ciascun ambito andranno individuati degli obiettivi di fondo che contemperino l'esigenza di salvaguardia dell'assetto attuale con l'esigenza di una introduzione controllata di quelle trasformazioni necessarie allo sviluppo.

▪ ²

in particolare della opportunità di richiamare nella normativa le procedure previste dalla L.R. 10/82 per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, tra cui rientrano i parchi e le riserve nazionali e regionali ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 616/77 integr. dall'art. 1 L. 431/85, lettera f (autorizzazione ex art. 7 L. 1497/39 del Sindaco visto il parere della commissione edilizia



Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio

- della opportunità di coordinare la suddetta normativa del Parco del Partenio, con quella del Parco dei Monti Picentini, anche se trattasi di aree non contigue, ma in qualche modo omogenee, e del relativo P.T.P. del Terminio -Cervialto, approvato con D.M. 23/01/96, alla cui disciplina è assoggettata una notevole parte del territorio del Parco dei Monti Picentini in considerazione:
 - della vigenza della normativa del P.T.P. prevalente rispetto a qualsiasi altro strumento di pianificazione e programmazione, fino alla redazione del Piano del Parco, e della prevalenza, di fatto, della norma più restrittiva tra le due norme di salvaguardia del P.T.P. e del P.R.;
 - della sostanziale omogeneità e finalità delle due normative;
 - della presenza di articoli già contenuti nelle più volte citate norme del P.T.P. atti a soddisfare richieste di modifica presentate da vari Enti Locali (in particolare per la possibilità prevista dal P.T.P. in alcune aree, ed escluse dalle norme del P.R., di realizzare in esse strutture per attività agricole);
 - della conseguente specificazione, nelle suddette norme del P.T.P., delle caratteristiche tecniche di siffatti interventi, ritenute necessarie ove si consenta appunto una pur limitata possibilità di interventi edilizi;
 - della più completa e coerente disciplina tecnica delle opere ammissibili, ivi contenute, con i principi condivisi di tutela e riqualificazione ambientale;

Si è pertanto proceduto ad un'esame comparato delle due normative con le conseguenti modifiche ed integrazioni alla norma di salvaguardia proposte dalla Regione.

Stante la omogeneità delle problematiche riscontrata la presente modifica normativa è stata proposta per entrambi i Parchi Regionali dei Picentini e del Partenio ricadenti nella Provincia di Avellino. L'Allegato B contiene la nuova proposta di normativa.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PARCO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

La programmazione regionale POR 2000/2006 assume tra le *priorità di natura generale*, la sostenibilità dello sviluppo e degli interventi della programmazione regionale. Coerentemente con gli orientamenti della Commissione e delle norme nazionali, ciascuna azione deve produrre un proprio specifico "valore aggiunto" in termini di maggiore tutela ambientale, di riduzione degli agenti inquinanti, di recupero di valori paesaggistici, di miglioramento della qualità della vita. La politica ambientale dovrà rappresentare una componente primaria delle altre politiche economiche e settoriali, regionali e di intervento, dei Fondi Strutturali, sviluppando la vivibilità dei luoghi e migliorando la convenienza e l'attrattività del territorio dal punto di vista della diffusione di maggiori occasioni di attività economica, di occupazione e di reddito, valorizzando tutte le potenzialità derivanti dall'enorme dotazione di beni paesaggistici, storici e culturali esistenti.

La *protezione* e la *promozione* del territorio regionale, devono trovare le forme più opportune per coniugare la salvaguardia delle risorse con la realizzazione di attività imprenditoriali (nel turismo e nei beni culturali) e di iniziative sociali di animazione e crescita civile, garantire tutela e risanamento al *patrimonio naturale e ambientale* della regione, riducendo i rischi ma, soprattutto, accrescendo la disponibilità e l'efficienza delle attrezzature per la "gestione" e la corretta manutenzione del territorio.

La *promozione e la valorizzazione*, peraltro già in atto, di risorse naturalistiche, ambientali e culturali notevoli, si svolgono, poi, con un processo di generale miglioramento qualitativo delle strutture di offerta nell'ambito del settore turistico e della ricettività e, dunque, possono avvantaggiarsi, insieme, di un impulso finalizzato e sistematico proveniente dalla nuova programmazione e di una prosecuzione spontanea di fattori autopropulsivi tutt'altro che marginali.

Il Piano di Sviluppo del Mezzogiorno (PSM), quindi, in una visione complessiva dei problemi e delle potenzialità del Mezzogiorno, individua, sei assi prioritari su cui basare le scelte di investimento di cui

integrata e trasmissione alla Soprintendenza che esprime parere entro 60 gg.) oltre a quella prevista per i parchi con la L.R. 24/95 art. 4 (conformità urbanistica rilevata dal Sindaco e comunicazione al Presidente della G.R. che può annullare entro 90 gg.).


Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio 22.01/01

il primo "Asse 1" attiene alla "Valorizzazione delle Risorse Naturali e Ambientali" che ha per obiettivo: creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita dei cittadini, espandere la fruibilità di risorse naturali. Gli obiettivi che in questo, quadro Asse 1, risorse naturali, vengono messi a fuoco puntano a ottimizzare gli usi e migliorare il governo delle risorse, a contenere e ridurre gli elementi di pressione sull'ambiente, ad impostare forme di gestione più adeguate accelerando la liberalizzazione del settore e favorendo la diffusione dell'imprenditorialità. Essi sono diretti altresì a sviluppare nuovi tipi di attività compatibili, promuovere e valorizzare i sistemi locali naturalistici (parchi naturali), promuovere attività agricole condotte in modo innovativo e volte alla tutela e riproduzione delle risorse ambientali e forestali ed alla gestione del territorio, premiare le soluzioni e coefficienti, contenere i processi di deterioramento e le loro cause a scala locale e globale, promuovere le conoscenze ed il controllo sui parametri di riferimento per la gestione e la protezione delle risorse, mettere in atto metodi di regolazione attraverso l'utilizzazione di strumenti tariffari ed economici.

Dalle priorità individuate potranno discendere, quali principali risvolti ed impatti:

- l'adeguamento dei livelli di servizio e l'aumento della qualità della vita, con ripercussioni positive sia per i residenti, sia per i visitatori, sia per la forza lavoro (in particolare qualificata);
- un contributo alla competitività della regione e alla attrazione di nuovi insediamenti produttivi; la creazione di una domanda di prodotti e di servizi in settori di attività innovativi, favorendo la nascita di vere e proprie filiere basate localmente (come ad esempio strumenti e servizi per l'ambiente, riciclaggio e riuso rifiuti, ricerca e sviluppo per applicazioni in campo energetico);
- la creazione di nuovo reddito e occupazione in ambiti marginali, ove le risorse ambientali e umane sono sottoutilizzate, mediante la valorizzazione del patrimonio naturalistico, quale fondamentale risorsa per l'attivazione di processi di sviluppo locale nelle aree parco;
- un contributo all'immagine e all'attrattiva turistica della Regione, con l'attivazione di nuovi flussi nei segmenti di domanda a più rapida crescita e con elevata propensione al consumo dei prodotti locali;
- un contributo sostanziale alla riduzione della pressione sulle risorse ambientali ed al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.



Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Gargano 06/02/01

ALL. B NORME DI SALVAGUARDIA PROVVISORIE

ALL. C CONFERENZE E CONTRIBUTI PERVENUTI

Conferenze degli Enti locali

tenute a seguito della conferenza degli Enti tenutasi in data 22.11.00 presso la Regione Campania :

- | | |
|---|----------|
| - presso la Comunità Montana Vallo Lauro Baianese (Quadrelle) in data | 11/12/00 |
| - presso la Comunità Montana Partenio (Pietrastornina) in data | 12/12/00 |
| - presso la Provincia di Avellino (Avellino) in data | 15/12/00 |
| - presso la Provincia di Avellino (Avellino) in data | 26/01/01 |

Conferenza del 15/12/00 Provincia di Avellino- **Enti convocati :**
tutti- **Presenti:**

Provincia di Avellino

- Provincia di Avellino

Presidente ing. Maselli Francesco
Assessore avv. Sorvino Stefano
Ing. Monaco Liliana dirigente
Arch. Del Guercio Ezio resp. Serv. Urb. P.T.C. Trasp.

- Comunità Montana Partenio (AV)

Presidente Matarazzo Giuseppe
ass. Paola Luciano
dott. Eremita Giuseppe
resp Uff. Ambiente e territorio

- Comunità Montana Vallo Lauro (AV)
Baianese

Presidente Isola Salvatore
dott. Langella Luigi
dir. Uff. Tecnico
dott. Agr. Bianco Nicola funzionario

- Comune di Mercogliano (AV)

Sindaco avv. Saccardo Tommaso
Ass. ing. Gesualdo Modestino

- Comune di Mugnano del Cardinale (AV)

Sindaco prof. Colucci G.
Ass. arch. G. Petrillo

- Comune di Monteforte (AV)

Sindaco dott. Sergio Nappi

- Comune di Ospedaletto (AV)

Sindaco Saggese

- Comune di Pietrastornina (AV)

Sindaco Guerriero Giuseppe

- Comune di Quadrelle (AV)

Sindaco Isola salvatore

- Comune di Roccabascerana (AV)

Cons. Rosi Aurelio

- Comune di San Martino Valle C. (AV)

Vice Sindaco Talero Alberto

Provincia di Benevento


- Comune di Pannarano (BN)

geom. Borreca Consuelo
Dipendente U.T.C.

Provincia di Caserta

- Comune di Arienz. (CE)

Sindaco (firma illegibile)
Vice Sindaco Maetone Sabatino



Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio 06/02/01

Provincia di Napoli

- Comunità Montana Montedonico Tribucco (NA)

Presidente Angelo de Simone
Ing. Capolongo Domenico (Roccarainola)

Regione Campania

- Regione Campania
Settore Ecologia


dott. Esposito Antonio Carmine

- Regione Campania
Settore Tutela Ambiente

geom. Riccio Antonio

- Regione Campania
Settore Politica del territorio

ing. arch. Palermo Michele
funzionario



Conferenza del 26/01/01 Provincia di Avellino

- **Enti convocati :**
tutti

- **Presenti:**

Provincia di Avellino

- Provincia di Avellino

Assessore avv. Sorvino Stefano
Arch. Del Guercio Ezio resp. Serv. Urb. P.T.C. Trasp.

- Comunità Montana Partenio (AV)

Presidente Matarazzo Giuseppe
dott. Eremita Giuseppe resp. Off. Ambiente e territorio
ing. Domenico (illegibile)

- Comunità Montana Vallo Lauro Baianese (AV)

Presidente Isola Salvatore
dott. Agr. Bianco Nicola funzionario

- Comune di Quadrelle (AV)

Sindaco Isola salvatore

- Comune di Mugnano del Cardinale (AV) Sindaco prof. Colucci G.

- Comune di Mercogliano (AV)

Ass. LL.PP (firma illegibile)

- Comune di Monteforte (AV)

Ass. Gaetano Santulli

- Comune di Ospedaletto (AV)

Sindaco Saggese

- Comune di Pietrastornina (AV)

Sindaco Guerriero Giuseppe

- Comune di San Martino Valle C. (AV) Vice Sindaco Abate Talerio

- Comune di Summonte (AV)

vice sindaco (firma illegibile)

Provincia di Benevento

- Comune di Panarano (BN)

geom. Berreca Cosimelo (dipendente U.T.C.)

- Comune di Forchia (BN)

geom. Angelocelleste Micedi

Provincia di Napoli

- Comunità Montana Montedonico Tribucco (NA)

Presidente Angelo de Simone
Ing. Capolongo Domenico

Regione Campania

Provincia di Avellino


Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio 06/02/01

- Regione Campania
Settore Ecologia

dott. Esposito Antonio Carmine

- Regione Campania
Settore Politica del territorio

ing. arch. Palermo Michele
funzionario



Sono pervenuti i seguenti contributi:

1) **ENTE:** COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO (AV)

a) **Delibera:** di Giunta Esecutiva n. 4 del 25/01/2001

b) **Zonizzazione:**

- i) **Zona A):** Ridefinizione della perimetrazione con inserimento delle seguenti località:
 - (1) Comune di Summonte (AV): Coste del Fieno, Rocce Sant'Antonio;
 - (2) Comune di Sant'Angelo a Scala (AV): Monte Vallatrone.
- ii) **Zona B):** Allargamento della zona B) ad alcune aree della zona A) (si tratta di aree in cui attualmente si sviluppano le attività di carattere tradizionale) e della zona zona C) (aree che rappresentano una continuazione fisico-territoriale delle zona B); in particolare riguarda le seguenti località:
 - (1) Comune di Roccarainola (NA): Piano del Pozzo, Piano Maggiore;
 - (2) Comune di Cervinara (AV): Piano Cerracchio;
 - (3) Comuni di Cervinara (AV), San Martino Valle Caudina (AV), Pannarano (BN): Piano di Rapillo, Monte Trave del Fuoco, Acqua Fredda, Quattro Vie;
 - (4) Comune di Sirignano (AV): Rocce Falconara, Vallone Rusterna;
 - (5) Comune di Arienzo (CE): Monte Vorrano;
 - (6) Comune di Forchia (BN): Monte Orni;
 - (7) Comune di Arpaia (BN): Monte Castello;
 - (8) Comune di Paolisi (BN): Fosso Cavone;
 - (9) Comune di Cervinara (AV): Costa Arsa e Monte Arietta;
 - (10) Comune di Pietrastornina (AV): Toppo Mancino, Vallone San Martino;
 - (11) Comune di Sant'Angelo a Scala (AV): Montannacolo;
 - (12) Comune di Summonte (AV): Ciesco Nicola, La Tenda;
 - (13) Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV): Vallone delle Toppole.
- iii) **Zona C):** Allargamento a tutte le aree comprensive dei centri urbani tenendo conto dell'organico sviluppo dei centri a valle della montagna stessa e inserimento di parte del territorio del Comune di Roccabascerana (AV) come continuità rispetto agli altri centri del Partenio.
- iv) **Zone umide e Corsi d'acqua:** Si chiede un'attenzione particolare per i corsi d'acqua presenti nell'area del Partenio in quanto rappresentano particolari habitat naturali per la fauna e la flora presente. I corsi d'acqua da salvaguardare sono:
 - (1) Comuni di Paolisi (BN), Rotondi (AV) e Cervinara (AV): Isclero e suoi affluenti;
 - (2) Comune di Avella (AV): Clanio e suoi affluenti;
 - (3) Comuni di San Martino Valle Caudina (AV) e Pannarano (BN): Torrente Caudino e il Serretelle con i loro affluenti;
 - (4) Comune di Pietrastornina (AV): Vallone San Martino e i suoi affluenti;
 - (5) Comuni di Summonte (AV) e Pietrastornina (AV): Vallone delle Toppole e i suoi affluenti.
- c) **Normativa:** Conferma generale delle norme di salvaguardia.
- d) **Cartografia:** Planimetria in scala 1:25.000 con le zonizzazioni proposte.

2) **ENTE:** COMUNITA' MONTANA VALLO LAURO BAIANESE

- a) **Delibera:** Non è stata presentata una delibera ma un verbale del 2/12/2000 con partecipazione dei Sindaci dei comuni di Mugnano del Cardinale (AV), Ospedaletto d'Alpinolo (AV), Marcoligiano (AV) e Sirignano (AV);
- b) **Zonizzazione:** È stata presentata una modifica alla zonizzazione solo attraverso l'allegata planimetria in scala 1:25.000 con un arretramento dei limiti del parco.
- c) **Normativa:** È stata espressa, nella riunione del 2/12/2000, la richiesta di:
 - i) Abolizione del comma 2 dell'art. 27 della L.R. 33/93;
 - ii) Richiesta di investire i singoli Comuni sulla perimetrazione definitiva del Parco;
 - iii) Partecipazione assoluta con parere vincolante, dei Comuni alla redazione delle norme di salvaguardia;

Provincia di Avellino

Proposta di documento di indirizzo del Parco del Partenio 06/02/01

- iv) I P.R.G. comunali devono essere svincolati dalla tutela dell'Ente Parco,
v) Creazione di un'area Winterliness per i residenti;
- d) **Cartografia:** Planimetria in scala 1:25.000 con le zonizzazioni proposte.
- 3) **ENTE: COMUNE DI CERVINARA (AV)**
- a) **Delibera:** Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 11/08/1995
b) **Zonizzazione:** Arretramento dei limiti del parco facendoli coincidere con altimetricamente con la zona ove è ubicato il rifugio del Corpo Forestale dello Stato;
c) **Normativa:** Consentire nelle zone B) e C) tagli boschivi a rotazione, nonché tutte le tradizionali attività già sottoposte agli usi civici, quali legnatico, raccolta di funghi, raccolta di prodotti del sottobosco. Richiesta di referendum popolare tra tutti i comuni del Partenio sull'istituzione del Parco
d) **Cartografia:** Stralcio planimetrico in scala 1:25.000 con la nuova perimetrazione riguardante il comune di Cervinara (AV).
- 4) **ENTE: COMUNE DI MERCOGLIANO (AV)**
- a) **Delibera:** Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2001
b) **Zonizzazione:** Rimodulazione dei limiti del parco con cambiamento di alcune zone da B) a C).
c) **Normativa:** nessuna proposta di modifica
d) **Cartografia:** Stralcio planimetrico in scala 1:25.000 con la nuova perimetrazione riguardante il comune di Mercogliano (AV).
- 5) **ENTE: COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV)**
- a) **Delibera:** Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 14/12/2000
b) **Zonizzazione:** Modifica della delimitazione della zona C) con identificazioni chiare (strade, corsi d'acqua).
c) **Normativa:** Nessuna proposta di modifica
d) **Cartografia:** Stralcio planimetrico in scala 1:25.000 con la nuova perimetrazione riguardante il comune di San Martino Valle Caudina (AV).
- 6) **ENTE: COMUNE DI PANNARANO (BN)**
- a) **Delibera:** Delibera di Commissario Straordinario n. 2 del 23/01/2001
b) **Zonizzazione:** Nessuna proposta di modifica
c) **Normativa:** Richiesta di procedure che semplifichino l'iter burocratico-amministrativo del rilascio delle concessioni edilizie. Si chiede di ridurre a 30 giorni il termine per il pronunciamento della Regione Campania in merito all'atto concessione emesso dal responsabile del settore sulla base del parere della commissione edilizia integrata. Si chiede inoltre di non sottoporre al parere preventivo dell'Amministrazione Provinciale le trasformazioni che interessino aree che ricadono nella zona B).
d) **Cartografia:** Nessuna cartografia presentata.
- 7) **ENTE: COMUNE DI ARIANZO (CE)**
- a) **Delibera:** Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 07/09/2000
b) **Zonizzazione:** Estensione della zona C) dei centri abitati fino a tutto il territorio del comune di Arianzo (CE) posto a Sud dell'alveo Trave.
c) **Normativa:** Nessuna proposta di modifica.
d) **Cartografia:** Planimetria in scala 1:25.000 con le modifiche della zona C).

